

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
COMPARTO AZIENDE  
AREA DELLA DIRIGENZA  
PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997**

**Art. 1**

**Durata e decorrenza del contratto biennale**

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

## Art. 2

### Aumenti della retribuzione base

1. Per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 ottobre 1996 al personale già inquadrato nelle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore viene corrisposto un incremento mensile lordo di L. 80.000.
2. Lo stipendio tabellare annuo è stabilito a decorrere dal 1° novembre 1996, in misura unica per le due ex qualifiche dirigenziali pari a lire 36.000.000 annue lorde, per dodici mensilità.
3. Il trattamento economico stipendiale degli ex dirigenti superiori a decorrere dal 1° novembre 1996 è così determinato:
  - a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 2;
  - b) maturato economico annuo, pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13<sup>a</sup> mensilità, di lire 9.785.322. Tale somma è la risultanza del maggiore importo, rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lett. a), del trattamento economico in godimento ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci:
    - stipendio tabellare della ex qualifica di dirigente superiore stabilito dall' articolo 6 del D.L. n. 344 del 1990, convertito nella L. n. 21 del 1991;
    - incrementi contrattuali di cui all'art. 39 del CCNL, compresa la parte di incremento che decorre dal 1.11.1996 e concorre alla determinazione del nuovo stipendio tabellare della qualifica unica;
    - differenza tra l' importo dell' indennità integrativa speciale in godimento e quella della ex qualifica di primo dirigente dopo due anni.
3. La misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell'importo corrispondente a quello spettante all'ex primo dirigente dopo due anni di anzianità nella qualifica.

## ART. 3

### Incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Il "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" di cui all' art. 41 del CCNL e il "Fondo per l'indennità di istituto e di posizione", di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL, decorrono dal 1° dicembre 1997 con l'utilizzo delle risorse previste dai medesimi articoli.

2. Dalla stessa data i Fondi, di cui al precedente comma, sono incrementati:

a) di una quota pari a 2/13 delle risorse derivanti dall' art. 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995 per il riequilibrio della retribuzione di posizione dei dirigenti statali, prevista per ciascuna Azienda nell'allegata Tabella B; la distribuzione operata è rivolta a riallineare fortemente i valori disponibili a titolo di retribuzione di posizione tra le diverse aziende;

b) di un importo fino ad un massimo del 1% del monte salari annuo 1995 del personale dirigente, alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che le Amministrazioni abbiano rispettato gli adempimenti previsti dal D. lgs. n. 29/93 e da altre disposizioni di legge ed in particolare :

- la ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche, sulla base dei carichi di lavoro;
- l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.

3. A decorrere dal 1° dicembre 1997, i Fondi di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementati dei seguenti importi percentuali del monte salari del personale con qualifica dirigenziale dell'anno 1995 di ciascuna amministrazione, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato:

- Cassa Depositi e Prestiti	3,07%
- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	2,25%
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	1,40%
- Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo	1,10%

Tale incremento è rapportato a mese per l'anno 1997 e rideterminato, a regime, in ragione di anno. Le risorse di cui al comma 2, lettera a) sono anch'esse rapportate, a regime, all'anno intero.

4. Per la Cassa Depositi e Prestiti gli incrementi di cui ai precedenti commi sono definiti, con gli stessi limiti e decorrenze, a termini degli artt. 8 e 11 della legge n. 197 del 1983.

## **ART. 4**

### **Norma transitoria**

1. In prima applicazione del presente accordo le Amministrazioni corrispondono a ciascun dirigente in unica soluzione un importo definito per le diverse Amministrazioni secondo la allegata tabella C. Tale importo è corrisposto per tenere conto della ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione di posizione, relativa all'anno 1996, previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n.550 del 1995.
2. Con decorrenza 1° dicembre 1997 è corrisposta un ulteriore importo nella misura indicata nell'allegata tabella D. Tale importo è corrisposto per tenere conto:
  - a) della mancata applicazione della retribuzione di posizione sino al 30 novembre 1997;
  - b) della diversa decorrenza della retribuzione di risultato rispetto alla pregresse componenti retributive che, come i compensi per lavoro straordinario, concorrono al finanziamento del relativo fondo. Questa componente retributiva sostituisce per l'anno 1997 le quote di retribuzione di risultato e del premio per la qualità della prestazione individuale prevista dagli artt. 46, 47, comma 1, lett. b) e 48 del CCNL.
3. Dal 1° gennaio al 30 novembre 1997 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria già corrisposti all'entrata in vigore del presente contratto. In tale periodo possono essere corrisposti anche i compensi per lavoro straordinario nei limiti complessivi per Amministrazione della spesa agli stessi destinati nell'anno 1996. Dal 1 dicembre 1997 sono posti a carico del fondo di cui all'art. 3, comma 1, gli oneri relativi alla corresponsione delle pregresse componenti del salario accessorio corrisposto durante il periodo precedente, ivi compresi anche i compensi per lavoro straordinario, nonché l'onere derivante dalla corresponsione dell'importo di cui al precedente comma 2 lettera b)
4. L'operatività della disposizione di cui all'art.18 del CCNL 1994-97 avrà effetto, in coincidenza della cessazione dell'istituto dello straordinario, alla decorrenza del 1° dicembre 1997, secondo la previsione di cui al precedente comma 3.

**Art. 5**  
**Effetti dei benefici**

1. Gli incrementi retributivi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi retributivi hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti retributivi sulla base delle disposizioni di legge in vigore.

2. Per i dirigenti cessati dal servizio nel corso del 1996 e fino al 30 novembre 1997, ai fini del trattamento di quiescenza la retribuzione di posizione verrà calcolata a decorrere dal 1° dicembre 1997, con riferimento alla posizione corrispondente al posto occupato al momento della cessazione dal servizio.

3. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, del CCNL che si verificassero anteriormente al 1° dicembre 1997, viene comunque garantita ai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto l'erogazione dei benefici contrattuali legati ai meccanismi relativi al Fondo di cui agli artt. 41, 45 e 49, nonché delle quote di risorse previste alla predetta data dai precedenti artt. 3 e 4, fino all'entrata in vigore del successivo CCNL. Ove il Fondo suddetto non dovesse essere avviato alla data del 1° dicembre 1997, le parti contrattuali, con successivo accordo, che dovrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 1997, concorderanno le modalità di erogazione dei predetti benefici.

## **DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.**

Le parti concordano che anche nel caso in cui sia stato applicato al dirigente l'art. 31 (recesso dell'amministrazione) del CCNL senza procedere alla sospensione dal servizio e nei suoi confronti sia stata successivamente pronunciata una sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, l'amministrazione è tenuta al reintegro del dirigente stesso.